



del 3 febbraio 2018

Incongruenze nei cedolini stipendiali con riferimento sia alle competenze economiche che alle trattenute

Di seguito riportiamo il testo della lettera inviata al Vice Capo della Polizia Pref. Alessandra Guidi

Alcune nostre strutture territoriali ci segnalano che in relazione ai decorsi mesi di dicembre e gennaio 2018, sono state rilevate numerose incongruenze nei cedolini stipendiali con riferimento sia alle competenze economiche che alle trattenute.

In particolare ci viene segnalato che ad alcuni colleghi, sia nel mese di dicembre 2017 che in quello di gennaio 2018, non è stata operata la trattenuta del piccolo prestito contratto con l'Inps. Detto disagio potrebbe comportare nei prossimi mesi una maxi trattenuta, da parte delle locali Direzioni Provinciali Inps, creando un grave disagio economico ai colleghi interessati.

Inoltre, con riferimento al decorso gennaio in alcune realtà territoriali (es. Modena), non risultano essere state corrisposte le indennità accessorie.

Ancora, numerosi colleghi che rivestono la qualifica di assistente capo e che hanno maturato il requisito +8 nei decorsi mesi di aprile e di luglio 2017, non hanno percepito la cd. "una tantum riordino", corrispondenti a euro 800,00 lordi di cui alla circolare NoiPa del 29.09.2017.

Infine, vi è la questione che riguarda l'aggiornamento dell'assegno di funzione dei sovrintendenti delle annualità 2010, 2011 e 2012. A questi colleghi deve ancora essere adeguato tale emolumento. Gli stessi dovrebbero percepire gli arretrati a decorrere dal gennaio 2016, avendo già maturato da ben 2 anni il diritto all'adeguamento.

Conoscendo la sua sensibilità rispetto alle problematiche della categoria, confidiamo in un suo intervento allo scopo di avere conoscenza delle cause dei disagi segnalati e dei tempi per eliminarli.

Nel formulare espressioni di elevatissima stima si resta in attesa di ogni cortese riscontro.

Ticket restaurant in sede disagiata

Un nostro affezionato lettore ci chiede informazioni in ordine alla possibilità di erogare il ticket restaurant al personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo.

Il diritto al beneficio della mensa di servizio per il personale che presti servizio in situazioni di grave disagio ambientale (sede disagiata), è previsto dalla lettera c) dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203, disciplinato dalla circolare nr. 750.C.1.2362 del 24 aprile 1995.

Nelle sedi riconosciute disagiate il pasto a carico dell'Amministrazione va attribuito a tutto il personale, indipendentemente dalla sua posizione giuridica (Agente effettivo o Agente in prova) in corrispondenza del turno osservato e in coincidenza con gli orari normalmente riservati alla consumazione del pasto (tra le 12,00 e le ore 15,00 per il pranzo, e dalle 18,00 alle ore 21,00 per la cena; (cfr. circolare Direzione centrale servizi di ragioneria 750.C.1.8948 del 23.12.1996).

La fruizione gratuita del vitto è quindi condizionata non solo alla dipendenza da un organismo ubicato in una delle predetti sedi ma anche all'effettivo impiego in servizio che, proprio per le connesse condizioni di disagio, dà titolo a fruire del beneficio, senza un preciso riferimento agli orari che invece assumono rilevanza per le fattispecie previste all'art.1, comma 1, lettera a) e b) della legge n. 203/89, riferite rispettivamente alla "permanenza nel servizio", coincidente con i tempi fisiologicamente destinati a tale scopo (servizi di ordine e sicurezza pubblica) e materiale impossibilità di consumare i pasti a domicilio a causa degli orari osservati.

È possibile attribuire al dipendente un doppio pasto qualora lo stesso svolga due turni giornalieri di servizio ordinario, effettuati in coincidenza con gli orari destinati alla consumazione dei pasti (circolare 750.C.1.AG800/1996 del 4 Luglio 2013 750.C.1.AG800/1825 del 29 Settembre 2014), ma i turni debbono essere di servizio ordinario, non straordinario (circolare 750.C.1.AG800/1996 del 4 Luglio 2013).

Il beneficio spetta a tutto il personale che presta servizio nella sede disagiata, senza alcun riferimento alle situazioni familiari né tantomeno all'obbligo di alloggiare presso una caserma". (cfr. circolare Direzione centrale servizi di ragioneria 750.C.1.FM del 7 luglio 1997 in riferimento a un quesito posto dal SIULP di Bologna).

Nelle sedi disagiate sprovviste di mensa, in applicazione dell'articolo 2 della legge 203/1989 (cfr. circolare nr. 750.C.1.8948 del 23 dicembre 1996), il servizio deve essere garantito al personale avente diritto attraverso convenzioni stipulate dalle Prefetture con strutture pubbliche o con privati.

Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato, nella stessa sede, sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, l'articolo 1 comma 703 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (legge di stabilità 2018), prevede la concessione di un buono pasto giornaliero del medesimo valore di quello previsto per le condizioni di servizio disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203. Il valore del buono pasto è, dunque, lo stesso di quello previsto per le tipologie di servizio indicate per il personale impiegato in servizio di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio, e cioè, pari a 7 euro per il personale non dirigente della Polizia di Stato e pari a 4,65 euro per il personale dirigente della Polizia di Stato (Circolare 555/RS/01/53/1/00183 del 12 gennaio 2018).

Con Ministeriale 750.C.1.AG800/2701 del 25 luglio 2012, il Servizio vettovagliamento della direzione Centrale per i servizi di ragioneria ha chiarito alcune questioni relative al beneficio della mensa di servizio nelle sedi disagiate, in relazione a quesiti formulati da uffici territoriali che avevano rilevato particolari difficoltà applicative della normativa inerente l'istituto.

In particolare, è ribadito che, nel caso l'ufficio o il reparto sia dotato di una struttura di mensa funzionante solo per il primo ordinario, non sarà possibile assicurare il beneficio del secondo ordinario tramite erogazione di ticket, né tantomeno utilizzare il buono mensa in un giorno diverso da quello in cui è maturato il diritto, con la conseguenza che l'unica soluzione praticabile sarà quella di stipulare una convenzione in economia con un esercizio privato di ristorazione entro i limiti di spesa di euro 4,65 a pasto.

Tale ultima considerazione vale anche nell'ipotesi in cui non risulti possibile fruire della mensa per via del protrarsi dell'orario di servizio oltre la chiusura della stessa.

Infine, nella fattispecie d'impiego del personale con turno continuativo 13.00/19.00 e successiva protrazione dell'orario senza interruzione per almeno un'ora oltre le 20.00, la circolare prevede che non possa essere concesso il beneficio della mensa obbligatoria per il secondo ordinario avendo il dipendente già beneficiato del vitto gratuito per il pranzo.

Reinquadramento dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto

Come ben noto l'art. 45 comma 12 del decreto lg.vo 29 maggio 2017 n. 95 prevede espressamente che, in fase di prima applicazione del riordino delle carriere, il personale, a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, "è reinquadrato, alla data del 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, prendendo in considerazione gli anni di effettivo servizio prestato, aumentato degli altri periodi giuridicamente computabili ai fini stipendiabili ai sensi della normativa vigente e ridotti dei periodi di cui all'art. 858 del decreto lg.vo 15 marzo 2010 n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente".

Grazie all'incessante e determinata opera del Siulp, la normativa verrà applicata anche ai colleghi funzionari provenienti dai corsi quadriennali, che inizialmente, come risulta da una circolare a suo tempo emanata dal T.E.P., sembrava dovessero essere esclusi dal beneficio previsto dalla citata norma.

Il beneficio avrà applicazione dal prossimo mese di marzo.

Inoltre, a partire dalla prossima mensilità di febbraio, dovrebbero essere corretti i disallineamenti e le incongruenze registrate nella redazione degli statini relativi al personale dirigente.

Trasporto minori a bordo di autovetture di servizio

Ci sono stati richiesti chiarimenti in merito alle cautele da adottare in caso di trasporto di minori a bordo delle autovetture di servizio.

Al riguardo, occorre precisare che con la nota nr. 555/RS/01/99/1/004499 del 13 ottobre 2015, l'ufficio rapporti Sindacali nel rispondere ad una specifica richiesta del SIULP comunicava che secondo la Direzione Centrale per le Specialità, sulle autovetture, anche quelle adibite ai servizi di polizia, i bambini aventi statura inferiore a 1,5 m. e peso inferiore a 36 Kg devono essere trasportati utilizzando sistemi di ritenuta adeguati alla loro statura, al loro peso e conformi ad uno dei tipi omologati.

Gli appartenenti alle Forze di Polizia e ai Corpi di Polizia locale sono esentati dall'obbligo di far utilizzare i sistemi di ritenuta per bambini solo nell'espletamento di un servizio di emergenza.

Il Dipartimento della P.S., con le circolari n. 300/A/36693/109/12/3/4 del 31.10.1996 e n. 559/A/1.ORG/DIP.GP/4937 del 16 settembre 2003, sia pure con riferimento all'uso delle cinture di sicurezza,

ha già avuto modo di chiarire che il concetto di “servizio di emergenza” non è assimilabile tout court al servizio d'istituto.

In generale, può dirsi che una situazione di emergenza deve riguardare uno stato di pericolo concreto ed attuale, nel più ampio contesto del servizio.

Il trasporto di un bambino a bordo di un'auto di servizio, pertanto, accompagnato o meno da un genitore, per l'espletamento di pratiche burocratiche di asilo o di fotosegnalamento, non può ritenersi di per se un “servizio di emergenza”, se non nell'ambito di un contesto di pericolo e, ad esempio, nell'impellente necessità di prevenire un reato, identificarne gli autori, impedire un turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La determinazione è assunta caso per caso ed è rimessa, comunque, alla prudente valutazione del conducente del veicolo di polizia, in base alle concrete circostanze in cui tale situazione si sviluppa, agli ordini ricevuti, ecc..

Indennità di trasferimento conseguente alla soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni)

Alcuni colleghi, ci chiedono se spetti o meno l'indennità di trasferimento di cui all'art. 1 L. 29 marzo 2001 n.86 (ex L.100/87) nel caso di trasferimento del personale della Polizia di Stato conseguente alla soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni).

Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'indennità di trasferimento spettante al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile è ora regolata dalla legge 29 marzo 2001, n. 86 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 2 aprile 2001).

L'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, riconosce oggi al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile trasferito d'autorità «ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza, un'indennità mensile pari a trenta diarie di missione, in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

La norma richiamata enuclea i requisiti per poter accedere allo speciale emolumento di cui alla ex Legge n. 100 del 1987 ed ora disciplinato dall'art. 1 della Legge n. 86 del 2001, con alcune modificazioni, ed essi sono:

- a) adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni;
- b) la natura autoritativa di tale provvedimento disposto motu proprio dall'amministrazione e collegato al superiore interesse pubblico;
- c) la distanza tra le due sedi (provenienza e destinazione) di almeno 10 Km.

L'articolo 13 (disposizioni finali) della medesima legge n. 86/2001 contempla, altresì, che: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001”.

Come è noto la ratio della legge è sottesa a ristorare o, meglio, a consentire all'appartenente alle forze dell'ordine, destinatario di un provvedimento di trasferimento autoritativo, di far fronte alle prime esigenze ed ai conseguenti disagi connessi allo spostamento di sede.

Tuttavia, la suddetta disciplina è stata notevolmente novellata dall'art.1, comma 163, Legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-bis nell'art.1, Legge 29 marzo 2001 n.86 statuendo sostanzialmente che dal 1 gennaio 2013, la soppressione (diversa dislocazione) dei reparti (o delle relative articolazioni), cui consegua il trasferimento d'autorità del personale interessato alla movimentazione, ai sensi dell'articolo 1 bis della Legge 29 marzo 2001 n.86 in nessun caso può consentire il pagamento di qualsivoglia emolumento (previsto a titolo di rimborso spese o indennità), collegato a tale mutamento di servizio.

All'uopo si riporta per comodità di lettura il citato art. 1, L. 86/2001 rubricato “indennità di trasferimento”, nel testo vigente, evidenziando che il comma 1 bis è stato introdotto come già detto dall'art.1, comma 163 della Legge 228 del 2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013 ai sensi del comma 561 del medesimo articolo: “ al personale volontario coniugato ed al personale in servizio permanente nelle forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al codice dell'ordinamento militare emanato con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 e, fatto salvo quanto previsto dall'art 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000 n.139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza , compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

Art. 1bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

Sul punto risulta di pregnante valenza la Sentenza n. 1 del 29.01.2016 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) che ha sciolto ogni residuo dubbio riguardo la portata della norma e di conseguenza sull'attribuzione dell'indennità de qua.

La messaggistica web e gli sms possono costituire prova

I messaggi Whatsapp e gli sms acquisiti dalla memoria del telefono dell'indagato e sottoposti a sequestro, devono essere considerati come documenti, con conseguente applicazione dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione nella sentenza numero 1822/2018, aggiungendo che la loro acquisizione non soggiace, di conseguenza, alle regole stabilite dal codice di rito per la corrispondenza o per le intercettazioni telefoniche.

Più nel dettaglio, ai predetti messaggi rinvenuti in un telefono sottoposto a sequestro non si applica la disciplina prevista dall'articolo 254 c.p.p. sul sequestro di corrispondenza, in quanto la nozione di corrispondenza "implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito". Alla loro acquisizione non si estendono neanche le norme sulle intercettazioni, in quanto queste ultime hanno ad oggetto "la captazione di un flusso di comunicazioni in corso", mentre se si recuperano i messaggi da un telefono sequestrato non si fa altro che acquisire il dato che documenta quei flussi ex post, recuperandolo dalla memoria in cui è conservato.

Utenze luce, acqua e gas nuovi termini di prescrizione

L'approvazione definitiva della manovra di bilancio 2018 segna l'addio definitivo alle maxibollette di luce, acqua e gas e l'approvazione delle modifiche in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

In particolare, il provvedimento stabilisce che nei contratti di fornitura di energia elettrica, acqua e gas, il diritto al corrispettivo si prescriverà in due anni.

Tale termine di prescrizione opererà sia nei rapporti tra venditore e utenti domestici, microimprese (cfr. raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) o professionisti (come definiti dal Codice del Consumo, d.lgs. n. 206/2005), sia, in caso di energia elettrica e gas, nei rapporti tra il distributore e il venditore e in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.

Sarà l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a occuparsi della definizione delle misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto.

Inoltre, la manovra introduce il diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, nel caso in cui:

- siano state emesse fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni;
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per accertamento di violazioni del codice del consumo relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato;
- l'utente abbia presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

In particolare, il venditore/distributore avrà l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui sopra e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica sulla legittimità della condotta dell'operatore, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

La disciplina descritta, tuttavia, non trova applicazione qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

La manovra stabilisce, inoltre, che l'Aeegsi, con propria deliberazione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si occuperà di definire misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

In particolare, l'Autorità potrà definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente. Inoltre, entro il 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, provvederà agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Tali disposizioni saranno adottate con deliberazione dell'Aeegsi, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Le disposizioni introdotte dalla legge si applicheranno, come esplicitato all'interno dello stesso provvedimento, alle sole fatture la cui scadenza è successiva: per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; per il settore del gas, al 1° gennaio 2019.

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 6/2018 del 3 Febbraio 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati